

IL CARCERE

I quattro capitoli che compongono il libro vogliono porre una visuale completa o per lo meno si pongono l'obiettivo di dare una visuale completa dell'ordinamento penitenziario:

- l'approccio storico, teso a ricostruire le origini del carcere e i suoi successivi modelli di sviluppo;
- l'approccio filosofico-giuridico che si concentra sui principi fondativi della pena detentiva;
- l'approccio etnografico che guarda al carcere come mondo sociale;
- infine, una panoramica sull'attualità del mondo carcerario odierno e delle condizioni di detenzione.

Origini ed evoluzione del penitenziario

Iniziamo la trattazione con alcune domande: come nasce il carcere come la conosciamo oggi? Quand'è che esso assume la forma che oggi gli attribuiamo? È solo in tempi recenti, a cavallo tra XVIII e XIX secolo, che la reclusione diventa il principale strumento sanzionatorio in campo penale. La prigione non costituiva di per se una pena, ma piuttosto una esigenza giudiziaria e di difesa sociale quindi, la pena era vista come un tempo sospeso, da immaginarsi senza alcuna finalità. Un cambiamento, si verifica negli Stati Uniti e in Europa, verso la fine del XVIII secolo. Tale cambiamento fu determinato dalle profonde trasformazioni economiche, sociali e politiche il quale tramutarono gli antichi castighi in pene detentive che avevano un carattere pratico, flessibile e meno traumatico capace di plasarsi in maniera migliore alle nuove esigenze economico-produttive, modellandosi sull'andamento della richiesta di forza lavoro.

Come dice Cohen (1985), questa trasformazione, è rappresentata da 4 grandi cambiamenti nelle modalità di gestione della criminalità:

1. la crescita del coinvolgimento dello Stato nel controllo del crimine;
2. una progressiva differenziazione dei criminali in categorie specifiche;
3. lo sviluppo di meccanismi istituzionali di esclusione e segregazione costruito al fine di modificare il comportamento dei detenuti;
4. un mutamento nell'oggetto della pena che si indirizza alla mente, invece che al corpo del condannato.

Secondo gli studiosi, questo passaggio alla detenzione odierna iniziarono con il processo di civilizzazione avuto a partire dal XVIII secolo con il mutamento e la riduzione delle pene corporali. Iniziamo a considerare le trasformazioni su cui le diverse interpretazioni convergono; le riassume Ignatieff nel 2004 affermando: il declino delle pene corporali con la limitazione della pena di morte; il superamento dell'incarnazione come mera custodia ed il suo emergere come pena principale per i reati più gravi; la concentrazione nel penitenziario dei progetti di riformatori sociali, con cui si inizia a parlare di umanità della pena.

I grandi osservatori dell'epoca, tra cui Alexis de Tocqueville e Gustave de Beaumont, intuirono che, con l'emergere della forma moderna del penitenziario qualcosa, nel campo della penalità stava mutando. L'isolamento dei detenuti, il lavoro come disciplina dell'obbedienza, l'istruzione morale e religiosa stavano mutando il regime dell'imprigionamento in un "sistema penitenziario": un regime capace insomma di avere degli effetti concreti sulla personalità dei crimini e di renderli migliori.

Trattiamo ora l'analisi delle trasformazioni istituzionali che hanno accompagnato lo sviluppo della prigione nel novecento: quello dei *riformatori* che presenta la forma attuale della prigione come risultato di un processo di civilizzazione; quello *funzionalista* che interpreta la prigione come effettivo strumento di rieducazione e di risocializzazione; quello *strutturalista* che ricostruisce la storia della pena detentiva.

Una storia di riforme: il modello idealista. Il primo modello, assume il nome di idealista (con Hester e Eglin del 1999) e di modello del progresso senza fine (Cohen 1985), ed interpreta la storia della prigione come storia di riforme. Secondo questa ricostruzione, nella seconda metà del XVIII secolo, l'incontro tra pensatori illuministici e religiosi evangelici, convinse le classi politiche a mutare la crudeltà e l'arbitrarietà delle pene corporali con pene più umane e rieducative. In Italia, tale processo di innovazione si ebbe con Cesare Beccaria che nel suo "Dei delitti e delle pene" del 1764 si scaglia contro la pena di morte e contro la tortura, proponendo la costruzione di un sistema giuridico civile che abbandoni l'arbitrio del sistema punitivo precedente. Nel periodo di tempo compreso tra il XVI e il XX secolo l'evoluzione della sensibilità che inizialmente riguardava solo i ceti sociali elevati, tende ad estendersi agli altri ceti sociali come concetto di civilizzazione.

Un'economia politica della pena: il modello strutturalista. Il secondo modello, pone l'accento sulla relazione tra congiuntura economica ed emergere del sistema penitenziario moderno. Il punto di partenza di questa visione è il seguente: in relazione allo sviluppo del sistema carcerario non bisogna parlare di fallimento, diversamente da quello che si pensa, il sistema è straordinariamente efficace nell'assolvere le sue reali funzioni e nel perseguire i suoi specifici obiettivi che non sono l'umanizzazione della pena e la rieducazione del condannato, ma l'isolamento dei membri. L'ideologia rieducativa ha la funzione di rappresentare come umano e giusto un sistema fondamentalmente coercitivo. La prima visione di questo modello è contenuta nella ricostruzione storica dell'emergere delle diverse forme di punizione operata da Rusche e Kinchheimer che nel loro lavoro individuano come centrale la relazione fra tre elementi: le forme della pena, i cambiamenti sociali ed economici e l'ideologia penale. Le prigioni moderne, sovraffollate e punitive, sono come una fabbrica la cui funzione non è quella di mettere direttamente al lavoro i corpi impiegandoli direttamente nella produzione ma, quella di produrre lavoratori disciplinati adatti alle mutevoli esigenze dell'ordine industriale capitalistico. Secondo Hester e Eglin, una tale lettura risponde ad una visione strumentalista dello sviluppo della pena nella misura in cui, viene interpretata come diretta conseguenza degli interessi delle classi dominanti. Di questo modello però, ne esisterebbe una diversa interpretazione formulata da Ignatieff il quale riconosce invece una maggiore indipendenza agli interessi dello stato, non sempre funzionali agli interessi delle classi dominanti: una visione che concepisce l'ideologia, non come mera facciata, ma come strumento significativo per il dominio e il controllo. Ignatieff quindi, afferma che il nuovo sistema carcerario non è stato il risultato di un consenso strategico da parte della classe dominante, ma invece è la conseguenza di una

congiuntura tra la trasformazione nei fenomeni dell'ordine sociale, le nuove esigenze di controllo da parte dei possidenti ed un nuovo discorso sull'esercizio del potere.

Una soluzione contro il disordine sociale: il modello disciplinare. Il penitenziario muta la sua visione, non più come mero luogo di espiazione della pena ma, come luogo che serve a trasformare la persona da colpevole a nuovo soggetto. Secondo alcuni autori come Hester e Eglin, il modello disciplinare deve essere visto come modello volto ad una prospettiva funzionalista o del consenso strutturale a partire dai quali, le istituzioni deputate alla segregazione dei criminali vengono presentate come una risposta funzionali della deregolamentazione sociale. Questo modello concepisce la prigione come una risorsa finalizzata a produrre un assetto sociale funzionante. Il modello disciplinare mostra presto i suoi affanni, già nella fine dell'800, dice Cohen, le carceri diventano luogo sovraffollato, spesso violento, certo non rieducative: in una sola parola, inefficaci. Eppure, la legittimazione del penitenziario, non è venuta mai meno anche se essa, ha seguito innumerevoli riforme fino ad arrivare al XX secolo che con il welfare state sono state introdotto innovazioni consistenti in costosi programmi di riabilitazione e trattamento che sostituiscono le forme della pena retributiva: i tempi di reclusione si adattano alla capacità di recupero del reo. Negli anni '70, in seguito ad una diffusa contestazione, le porte delle carceri tendono addirittura ad aprirsi mutando le pene detentive in forme alternative di espiazione. Però, queste alternative alla prigione non funzionarono nel corso degli anni tanto da dichiarare il fallimento della politica penitenziaria del welfare state e la reintroduzione di un sistema carcerario deterrente e incapacitante. Come mai, nonostante il suo fallimento, il sistema carcerario continua a godere di ottima salute? La risposta che occorre dare a questa domanda è sostanzialmente funzionalista e cioè: il penitenziario persiste perché svolge alcune funzioni molto precise, perché la sua in realtà è una storia di grande successo. Il suo obiettivo quindi, non è tanto il controllo della criminalità, quanto il disciplinamento dell'intero corpo sociale.

La produttività del carcere. Nonostante a prima vista, le teorie ora affermate sembrano inconciliabili tra loro, potrebbero nascere delle strade in comune che le avvicinino più del previsto. In questo difficile tentativo di conciliazione tra le diverse teorie della pena si è impegnato David Garland 1999 nel suo *"pena e società moderna"* e con esso, Garland confrontando le principali teorie sociologiche sulla pena, promuove un atteggiamento inclusivo e pluralista che riconosce alle diverse interpretazioni di andare oltre le mere ricostruzioni formali dell'evolversi della pena nelle società moderne. Insomma, l'interpretazione dell'evoluzione odierna del carcere va dunque centrata sull'analisi della produttività simbolica che riesce ad integrare valutazioni di tipo economico, considerazioni pratiche di tipo gestionale e rappresentazioni politico-culturali in un'unica auto rappresentazione.

Filosofia della pena e detenzione

I principi fondativi della pena. Le *istituzioni* dice *Ota de Leonardis* sono classificazioni operanti nelle pratiche sociali, sono nomi che definiscono cose, contesti e situazioni; sono criteri di verità e giustizia. Il carcere e il diritto penale, sono davvero strumenti necessari per contenere al minimo la violenza della società? La risposta a questa domanda, deve essere data partendo da uno studio a monte e cioè, possiamo rispondere solo se, previamente verifichiamo l'effettiva capacità dello strumento penale e della detenzione di prevenire, limitare e reprimere la violenza spontaneamente presente nei rapporti sociali e la sua insostituibilità con altri strumenti meno violenti. Queste questioni però rimarranno solo sullo sfondo della nostra trattazione. Iniziamo col dire, che una vera e propria politica penitenziaria si ha solo con la formazione della forma moderna di prigione che si è diffusa e consolidata a partire dal XIX secolo. Storicamente, le finalità della pena, sono distinte in 2 grandi categorie: la prima raccoglie le teorie retributive e la seconda le teorie della difesa sociale. Le teorie della retribuzione, sono considerate teorie considerate assolute della pena, in quanto sanciscono un valore della pena in se stessa, indipendentemente dalle sue funzioni pratiche di prevenzione dei delitti e difesa della società; le teorie della difesa sociale, sono dette invece teorie relative, nella misura in cui riconoscono un valore della pena solo in relazione alla difesa della società.

- **Retribuzione:** i valori della scuola classica, propri del pensiero illuministico, sono posti a fondamento del diritto penale moderno: la libertà dei cittadini, l'eguaglianza davanti alla legge e la necessità di un diritto codificato; questi principi sono posti a fondamento del sistema normativo vigente, garantendo un eguale trattamento di fronte alla legge e propugnando pene certe e proporzionate al reato commesso. Il principio retributivo, garantisce e sancisce la necessaria proporzionalità tra la pena e il reato commesso; la pena è qui vista come giusta retribuzione. La certezza della pena è interpretata come principio fondamentale per il sistema penale, nella misura in cui è in grado di assicurare la deterrenza e di promuovere la difesa sociale. Il modello si spinge addirittura alla fine degli anni ottanta, all'elaborazione di un sistema di *sentencing* capace di definire astrattamente l'ammontare della pena in relazione al reato senza prendere in alcuna considerazione il caso specifico.
- **Rieducazione:** la scuola positiva, interpreta il comportamento criminale come reazione a fattori ambientali e sociali esterni. La scuola positiva, ha progressivamente trasformato la prigione in cui si pagava il proprio debito nella prigione di trattamento, rincorrendo la difesa sociale attraverso l'individuazione delle pene. Anche se il pensiero positivista è superato esso è ormai parte costitutiva della cultura penale che affida anche al carcere una funzione rieducativa. Questo principio è stato apportato anche a livello costituzionale che nell'articolo 27 afferma che, le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La flessibilità della pena, con questo modello, sostiene forme della pena alternative alla detenzione ispirate all'idea del trattamento e della premialità, oltre che da altre forme di alternative alla detenzione che hanno più o meno successo a seconda dei paesi.

Critica ai principi fondativi della pena detentiva. Secondo Giuseppe Mosconi, sono almeno 3 i settori in cui le astrazioni promosse dal diritto penale si producono: le astrazioni dogmatico-formali, che riguardano nello specifico la definizione di fatti e comportamenti da perseguire, l'individuazione delle motivazioni che sostengono i comportamenti da perseguire; le astrazioni contestuali relative alla rappresentazione del contesto sociale in cui il diritto penale si colloca; infine, le astrazioni fondativo-funzionali della pena che ci interessano, in quanto riferibili alle funzioni classiche della pena ed in particolare, della pena detentiva. Il carattere retributivo della pena, può entrare in crisi in

base ad una serie di variabili quali ad esempio, l'ubicazione geografica, entità del sovraffollamento, ecc; questo carattere, può essere minato inoltre dalla grande varietà di situazioni che si riscontrano soprattutto nella fase esecutiva: proporzionalità e parità del trattamento vengono bypassati dalle variabili individuali extrapenali. La crisi del penitenziario è legata anche alla sua funzione rieducativa e risocializzante in primis perché, si riscontra uno scarso successo della pena detentiva soprattutto in proporzione alla recidiva; in secondo luogo perché, alla riduzione della disponibilità per gli interventi di carattere sociale, cui corrisponde una rinnovata enfasi sull'iniziativa e le responsabilità individuali.

- **Fallimento della funzione preventiva:** come afferma Philippe Robert, guardando alle diverse filosofie della pena possiamo dire che esse guardano ad un filo conduttore "ricerca della prevenzione, condotta a seconda dei periodi con sistemi diversi. Quindi, la finalità della pena rimane costante e cioè, funzione di difesa sociale, da attuarsi attraverso la prevenzione del reato. In un momento storico in cui sono calati drasticamente i reati denunciati, il principio della funzione preventiva però non ha operato in maniera efficiente perché al contempo, le carceri accolgono una popolazione che ha tassi altissimi di precedenti penali. Questo fenomeno è legato ad alcune variabili quali, l'incapacità di prevedere bisogni e condizioni del soggetto che torna in libertà, la carenza di risorse professionali, relazioni economico-assistenziali e la difficoltà di recuperare i rapporti familiari sono tutti fattori che possono essere messi in stretto contatto con gli altissimi tassi di recidiva. La tipologia del soggetto che molto spesso una volta scarcerato, commette un nuovo reato, non fa che confermare l'estrema necessità di predisporre adeguati interventi di accompagnamento e sostegno immediatamente successivi alla scarcerazione. Al soggetto scarcerato occorre quindi uno spazio in cui venga riconosciuta una nuova dignità che aiuti a rompere il nesso reato-carcere-reato.

La criminologia critica. Secondo la criminologia critica, i presupposti della scuola positiva e classica risentono profondamente dell'ideologia su cui si legittima il diritto penale moderno. Sulla base di questi assunti, le due scuole, si pongono al servizio di una concezione astratta e storica da cui ne deriva una ideologia nota come ideologia della difesa sociale secondo cui, il diritto penale sia al servizio della collettività. Più precisamente, in base ai dettati di Alessandro Baratta, ad essere ribaditi sono:

- il principio di legittimità; il principio del bene o del male;
- il principio di colpevolezza;
- il principio di colpevolezza;
- il principio di eguaglianza.

Le funzioni ufficiali del carcere nasconderebbero in realtà le sue funzioni latenti e cioè: una funzione "depurativa" o di pulizia; una funzione di rafforzamento dell'ideologia individualista attraverso l'individualizzazione del crimine; una funzione diversiva punendo per lo più la criminalità predatoria di soggetti provenienti da ambienti sociali svantaggiati e distogliendo l'attenzione dai crimini dei potenti; infine, una funzione simbolica rappresentando uno strumento di distinzione tra buoni e cattivi.

Abolizionismo penale e istituzionale. Sorte dopo la seconda guerra mondiale e consolidatesi dopo gli anni settanta, le teorie abolizioniste sono state promosse in campo penale e penitenziario: esse guardano al carcere come sistema perdente, incapace di assicurare una convivenza sociale non violenta. Per abolizionismo, secondo Vincenzo Ruggiero, non si intende un programma per l'eliminazione immediata della pena e del sistema della giustizia criminale, ma una specifica scelta analitica al cospetto della questione criminale e della risposta istituzionale. Al sistema penale, l'abolizionismo rimprovera in particolare di funzionare secondo una visione maniacale che distingue tra buoni e cattivi. Inoltre, la prospettiva abolizionista denuncia che la grande esclusa del sistema penale è, paradossalmente, proprio la vittima stessa, alla quale lo Stato "ruba" di fatto i propri conflitti, sostituendosi ad essa nella loro definizione, nel loro trattamento e nella proposta delle soluzioni possibili.

Organizzazione sociale della vita carceraria

La ricerca sociologica ed etnografica in carcere. Attraverso gli studi sull'organizzazione sociale del carcere, possiamo affermare che esso assume la sembianza e viene analizzato come una società a se stante. Questi studi iniziarono e si svilupparono verso gli anni 50 del '900 negli USA. I maggiori studiosi del fenomeno sono Donald Clemmer e Gresham Sykes e gli osservatori John Irwin e James Jacobs che hanno dimostrato quanto l'istruzione carceraria potesse essere socialmente interessante, sia in se stessa che come rappresentazione dell'intera società e dei conflitti che in essa si agitano. I ricercatori italiani però hanno solo marginalmente studiato il fenomeno in oggetto e quindi occorre rifarsi a rapporti pubblicati da associazioni del volontariato sociale, da osservatori di ispirazione politica. Ora analizziamo alcune aree tematiche che sono state aperte dai maggiori studiosi nel tema dello studio del carcere come società.

L'istituzione totale. Il primo precetto da studiare è quello che definisce Goffman "istituzione totale". Un'istituzione totale può essere definita da Goffman come " *il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che, si trovano a dividere una situazione comune, trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrato*". Secondo Goffman quindi, le istituzioni totali sono luoghi in cui si concentrano tutti gli aspetti della vita dell'individuo i quali ricadono sotto la stessa autorità. Più di ogni altra istituzione totale, l'istituzione carceraria è profondamente segnata dalla dicotomia che caratterizza la relazione tra i suoi principali attori: da una parte, persone detenute senza la propria volontà; dall'altra persone deputate alla loro sorveglianza e al controllo: detenuto e poliziotto tendono a vivere due vite parallele che entrano in contatto solo strutturalmente e per lo stretto necessario. Ulteriore caratteristica della struttura totale, è il particolare grado di ambivalenza tra la sua rappresentazione rigida e gerarchica e la sua natura flessibile e adattabile. Al cuore dell'istituzione totale troviamo un sistema di privilegi e privazioni; i privilegi sono una risposta fondamentale al contempo per il detenuto e per l'amministrazione: per il primo, garantiscono una miglior sopportazione della condizione detentiva, per la seconda garantiscono l'adesione del detenuto ai precetti comportamentali richiesti dall'istituzione. Secondo Vacheret, Lemire il sistema dei privilegi

si struttura intorno a tre elementi fondamentali: l'esistenza di un regolamento, un'ampia tolleranza in merito all'inosseranza delle regole, la persistente minaccia di punizioni. La minaccia si concretizza solo quando, il sistema di scambio non funziona.

Processi di disculturazione e di prigionizzazione. Questi processi prendono in esame il vissuto degli attori del sistema carcerario, le loro condizioni di privatizzazione e sofferenza. I primi studi del settore si rinvengono da Goffman che iniziò a studiare il processo di internamento negli ospedali psichiatrici. La spoliatura degli abiti e degli oggetti personali sono il primo passo di veri e propri "test di obbedienza"; a questo, segue il passo della progressiva spoliatura dei ruoli abituali. Ad essere minate nel nuovo ambiente è soprattutto l'autonomia dell'azione: nel sistema totale, ad essere minata è l'identità del singolo. Il tempo trascorso nell'istituzione, è vissuto nell'impotenza, come esperienza di degradazione e vissuto di insicurezza. Il processo di prigionizzazione può essere definito come un processo di assimilazione che porta il nuovo detenuto a conformarsi alle tradizioni, ricordi e sentimenti degli ospiti della struttura carceraria. Clemmer sulla scia di Goffman afferma che, tutti i detenuti sebbene in misura differente, sono soggetti ad alcuni fattori universali di prigionizzazione: tra essi annoveriamo l'accettazione di un'inferiorità di ruolo, l'adozione di un codice comportamentale comune. Ciò premesso però non tutti i fattori individuati agiscono nella medesimo modo secondo Clemmer perché, la loro influenza aumenta all'aumentare della pena da scontare. Secondo Goffman, è possibile individuare almeno 4 forme diverse di adattamento dell'internato:

- "rito della situazione" ovvero, il rifiuto del contesto e quindi il rifiuto di qualsiasi confronto con atteggiamenti depressivi;
 - la "linea intransigente" ossia la contrapposizione con l'autorità penitenziaria;
 - la "colonizzazione" ossia l'adozione di un agire strumentale finalizzato alla massimizzazione dei benefici nel contesto delle possibilità a disposizione;
 - la "conversione" come assimilazioni delle regole imposte dall'istituzione e mera conformità ad esse.
- *Dopo Clemmer: studi sulle carriere carcerarie:* il primo studio di approfondimento è dovuto a Wheeler il quale ritiene opportuno distinguere la variabile della lunghezza della pena e suggerisce di valutare la prospettiva di un imminente ritorno in libertà garantendo così al detenuto la possibilità di ritrovare una certa autonomia rispetto all'universo dei valori prima condivisi con gli altri detenuti. Sulla base di tale studio, fanno un passo avanti gli studi di Vacheret e Lemire il quale affermano l'importanza di alcune variabili sul processo di prigionizzazione: determinante è sempre la lunghezza della pena ma poi, si inseriscono, fattori quale lo status assunto dal singolo detenuto nel contesto carcerario e l'interpretazione che il detenuto dà del periodo che sta trascorrendo in carcere nell'economia complessiva della propria esistenza. Attraverso l'acquisizione dei ruoli definiti, la comunità carceraria tende ad organizzarsi in una struttura gerarchica basata sui rapporti di forza. Il primo autore che definisce una gerarchia di ruoli è Schrag il quale, ha creduto di individuare diverse tipologie di detenuto: un primo gruppo di detenuti senza alcuna esperienza di detenzione per i quali la criminalità è stata solo accidentale; un secondo gruppo composto dai delinquenti professionali; una terza tipologia di detenuti che sono incolpati di reati particolarmente sofisticati particolarmente abili nel manipolare gli altri detenuti; una quarta figura di detenuti che deriva da una lunga giovinezza di devianza e criminalità; infine, un ultimo tipo di detenuti non violenti, isolati rispetto agli altri detenuti e poco considerati dal personale. Una a distanza di molti anni, un'altra categorizzazione è stata effettuata da Chantraine il quale ha diviso i detenuti in 3 categorie:
- quella dello "stratega" che partecipa attivamente alla vita carceraria;
 - il "tattico" che baratta con detenuti e sorveglianti;
 - il "sottomesso" sia all'istituzione che agli altri detenuti, destinato ad obbedire. Comunque, ogni categorizzazione dimostra con uno studio approfondito che, la peggiore categoria sono i carcerati che non riescono ad inserirsi nella struttura carceraria.

Subculture e codice del detenuto. Attraverso gli studi sul "codice del detenuto", molta importanza è stata data ai diversi significati assunti dalle forme di opposizione alle richieste che provengono dall'istituzione. La teoria del "codice del detenuto" fu teorizzata per la prima volta da Clemmer che descrive questo istituto come forma fondamentale di regolamentazione interna alla popolazione del carcere. Questo codice dice Clemmer si fonda sulla teoria "mai aiutare il personale e aiutare i compagni detenuti". Alcuni tra cui Sykes e Messinger hanno definito alcuni elementi portanti del codice del detenuto e tra essi annoveriamo: la lealtà tra detenuti; la capacità di mantenere il controllo senza nuocere né a se stessi né agli altri; il rifiuto di qualsiasi forma di sfruttamento; il rifiuto di fraternizzare con coloro che rappresentano l'istituzione; ecc. Valori e norme di riferimento del codice del detenuto, preesistono alla condizione detentiva che nel contesto di una carriera criminale, si presenta piuttosto come una tappa quasi obbligatoria, durante la quale l'individuo non fa altro che continuare ad adottare un comportamento appreso altrove.

Dentro il carcere: il personale addetto alla sorveglianza. Anche chi è deputato alla sorveglianza, vive il contesto carcerario come un luogo dove confrontarsi quotidianamente con sofferenza e depravazione. Al codice del detenuto, si contrappongono codici professionali con le relative logiche di intervento, attorno ai quali si definiscono modelli di adattamento condivisi o/e individuali. Il tema è stato oggetto per lunghi anni di studi approfonditi che hanno estrapolato 2 presupposti: l'agire in condizioni sostanzialmente ostili hanno posto l'accento, sui fattori di coesione e solidarietà all'interno del corpo; e dall'altra sullo strutturarsi di logiche di intervento diversificate e contrapposte. Il principale mandato del corpo di sorveglianza comunque rimane quello di neutralizzare possibili rischi derivanti dalla concentrazione di molti individui privati della loro libertà in spazi esigui e in condizioni di promiscuità.

Condizioni di detenzione e problematiche emergenti

Nuovi modelli di controllo e tassi di carcerazione. Gli osservatori che hanno studiato i processi di carcerazione, hanno evidenziato negli ultimi 30 anni che, c'è stato un aumento generalizzato dei tassi di detenzione e ciò è proporzionato all'aumentare dei fatti penalmente

rilevanti e al contempo, alla rinuncia di trovare misure alternative alla detenzione. Secondo Wacquant, lo stato moderno passa dallo "stato sociale allo stato penale": lo Stato reso impotente dalle regole globalizzate sull'economia, mantiene a livello locale l'esclusiva funzione di garantire il rispetto della legge e dell'ordine pubblico. L'emergere di nuovi approcci alla teoria della carcerazione hanno indotto un effetto depressivo con la nascita della così detta "tolleranza zero": tali politiche promuovono una drastica diminuzione della tolleranza nei confronti dei comportamenti devianti con un ampio utilizzo della struttura carceraria.

Popolazione penitenziaria e condizioni di detenzione: il sovraffollamento carcerario. Come disse G. Mosconi, se si vuole riassumere la struttura carceraria con una parola, oggi in Italia si potrebbe dire "sovraffollamento". Con il termine indichiamo il rapporto che si ha tra il numero di posti a disposizione e il numero effettivo dei componenti della struttura carceraria: ogni istituto infatti nasce con una capienza massima di persone e ciò per garantire, il rispetto della dignità delle persone reclusi. Gli standard presi a parametro sono quelli dettati dalle comunità internazionale in tema di diritti umani delle persone reclusi e in particolare da quanto affermato nella CEDU. Nel nostro paese, il problema del sovraffollamento iniziò a delinearsi nei primi anni 90 e a tal proposito nacque un nuovo strumento di misurazione del tasso di affollamento che prende il nome di "capienza tollerabile" ovvero il numero massimo di persone entro le quali la situazione dovrebbe poter continuare a dirsi dignitosa. Il problema è che non sono mai stati individuati i parametri della capienza tollerabile ed ecco allora che il suo concetto è inutilizzabile a livello scientifico.

- **Ingressi e presenze in carcere:** a partire dagli anni 90 osserviamo un incremento di detenuti esponenziale e la spiegazione sta nel fatto che il sistema interno si è allineato al sistema USA e inglese inasprendo le pene e i comportamenti penalmente rilevanti. La fotografia delle tendenze dell'esecuzione penale scatta nel 2002 con l'associazione ANTIGONE (Anastasia, Gonnella): nel dicembre 2001 i detenuti erano circa 55000 a fronte di una capienza massima delle strutture che raggiunge il numero di 43000 unità; la situazione comunque peggiora nel 2006 quando i detenuti toccano il numero di 61000 (e di questi solo il 62% con pena definitiva e solo la metà di essi con pena superiore a 3 anni). Questa situazione di crisi è poi venuta meno con l'effetto dell'INDULTO che ha riportato il numero dei detenuti a 38000 unità; come però ha sottolineato anche l'associazione ANTIGONE la crisi ben presto è riapparsa con l'aumentare nuovamente a livello esponenziale del numero dei detenuti che passano da 38000 circa del 2006 ai 48693 del 2007 per raggiungere la quota record di 64971 del 2009. L'indice nazionale poi, mostra un problema e cioè che il dato di sovraffollamento non è omogeneo ma varia da regione a regione e ad oggi, sono 8 le regioni che hanno un tasso troppo elevato: la peggiore è l'Emilia Romagna con un tasso del 188% di sovraffollamento e, la classifica finisce con Molise e Sardegna che comunque hanno un tasso pur sempre del 118% di sovraffollamento. Mosconi esamina i dati e pone delle considerazioni: l'alto numero oggi è dovuto soprattutto alla grande carcerazione di immigrati che rappresentano il 40 % delle persone sottoposte a reclusione; un forte numero di detenuti per tossicodipendenza (30%) e altrettanti per reati di droga (32%).

Sulle caratteristiche della popolazione detenuta. Passiamo ad analizzare alcune caratteristiche che risultano significative nell'analisi dell'attuale popolazione detenuta:

- **posizione giuridica:** essa è una delle principali caratteristiche della popolazione carceraria. Si tratta di una vera e propria piaga del carcere italiano a causa del sovraffollamento: nel corso degli anni 90 i detenuti in custodia cautelare erano circa il 40% della popolazione carceraria; tale numero è sceso al 36 % nel 2005. In seguito all'indulto che ha avuto effetto solo per le pene definitive, la percentuale di custodia cautelare è aumentata vertiginosamente al 58% circa. Il problema che si riverbera nel nostro sistema è quindi la lungaggine del processo penale. Si può affermare quindi che esso risulta essere un problema assai ampio che non permette al detenuto in attesa di giudizio di praticare un lavoro, uno studio o una formazione professionale.
- **variabili socio anagrafiche:** alcune caratteristiche socio anagrafiche restano quasi immutate nel tempo. Tra queste annoveriamo il numero delle donne detenute che sono un numero inferiore al 5% con una maggiore concentrazione al nord; poi altra piaga, è la presenza dei figli delle detenute, nonostante la legge 40/2001 che vorrebbe tutelare la maternità e consentire l'espiazione della pena al di fuori del carcere. Tale legge però ha un effetto poco visibile nell'ordinamento carcerario. La popolazione carceraria appare complessivamente appoggiarsi sulla fascia giovani-adulti con una percentuale di circa il 75 % dei soggetti che vanno da 25 a 50 anni. I livelli di istruzione sono generalmente bassi, in particolare tra i detenuti italiani, e disoccupazione e precarietà lavorativa vastamente diffuse.
- **detenuti stranieri:** questa caratteristica assume oggi una valenza molto importante. La crescita è esponenziale passando dal 15% degli anni 90 al 30% del 2000, per raggiungere un livello costantemente superiore al 35% del 2007 (oggi addirittura in alcune regioni si arriva al 50%). Quello che risulta costante sono invece le tipologie di reato che questa categoria compie: essi sono di lieve/media gravità.
- **detenuti tossicodipendenti:** altra estesa area di popolo carcerario è composto dai soggetti arrestati per tossicodipendenza: a partire dagli anni 90 il numero è circa costante al 30%. Nonostante la legge Fini-Giovanardi, gli effetti da essa previsti sono assai ristretti raggiungendo solo il 25% degli aventi diritto.
- **misure alternative:** le misure alternative quali la semilibertà e l'affidamento, superavano negli anni 90 le 50000 unità assumendo una connotazione fondamentale nella struttura carceraria, oggi esse sono state fortemente ridimensionate passando ai 10000 casi per effetto dell'indulto nel 2006 e per la legge del 2005 che restringe drasticamente la concessione dei benefici per i recidivi reiterati.
- **eventi critici e morti di carcere:** l'evento dei morti in carcere oggi è molto rilevante e preoccupante: gli ultimi dati a disposizione affermano che avviene un suicidio ogni 900 detenuti (con un tasso superiore di 20 volte a quello della società esterna).

L'emergere dei diritti dei detenuti. Molto difficile oggi è introdurre il tema del riconoscimento dei diritti dei detenuti. Quel poco che oggi possiamo vantare è il risultato di un lungo processo di emersione del carcere dall'indivisibilità e dal silenzio che lo circondavano. Questo processo ha preso piede nella metà del secolo scorso; oggi è diffusamente riconosciuto che la privazione della libertà costituisce di per se stessa una situazione propizia al realizzarsi di trattamenti inumani e degradanti. La violazione dei diritti umani in stato di detenzione, potrebbe comportare gravi conseguenze per la salute psicofisica dei soggetti che le subiscono. Per tale motivo, i maggiori organi internazionali hanno provveduto a stilare un insieme di regole relative alle condizioni minime in cui lo stato di detenzione può essere considerato rispettoso dei diritti dei detenuti. Tali regole, hanno fatto sì che diritti dei detenuti, apertura al mondo esterno e reinserimento divenissero concetti centrali per la legittimazione della struttura carceraria. Nonostante però queste affermazioni, nel nostro Paese si assiste costantemente ad una violazione di tali regole.

- *regole minime ONU:* le cosiddette regole minime, sono costituite dalla Risoluzione ONU del 1955 che intende dare attuazione al patto delle nazioni unite sui diritti civili e politici, il quale sostiene che tutte le persone private della loro libertà personale devono comunque essere trattate con umanità e rispetto della dignità. La prima parte delle regole minime per il trattamento dei detenuti prende in considerazione l'amministrazione degli istituti penitenziari ed è esplicitamente rivolta a tutte le categorie di detenuti. Particolare attenzione è poi riservata ai locali di detenzione, degli abiti e dei letti, alla qualità dell'alimentazione e alla disponibilità di acqua potabile, ecc. Poi abbiamo norme che riguardano il mantenimento dell'ordine e della disciplina all'interno degli istituti penitenziari. Le norme poi garantiscono i contatti con l'esterno, in particolare con i familiari, e l'accesso all'informazione circa gli avvenimenti di maggior attualità. La seconda parte delle regole minime prevede invece delle sezioni diversificate rivolte a specifiche categorie con particolare attenzione alla distinzione tra detenuti in custodia preventiva e i condannati.
- *regole penitenziarie europee:* in attuazione alle regole minime ONU, nel 1987 il Comitato dei Ministri del consiglio d'Europa hanno approvato le "regole penitenziarie europee". Questa raccomandazione intende spingere gli Stati interni ad adoperarsi affinché, le normative interne risultino conformi ai principi di base contenuti nella convenzione; principalmente, nelle regole penitenziarie europee, si afferma in primo luogo come la privazione della libertà non debba essere lesiva della dignità umana. Nel 2006, le regole penitenziarie europee hanno subito una innovazione, sancendo i principi fondamentali secondo cui tutte le persone private della libertà devono essere trattate nel rispetto dei diritti dell'uomo e le restrizioni loro imposte riguardano solo i diritti oggetto diretto della condanna e della custodia e devono essere ridotte allo stretto necessario: si afferma che "le condizioni di vita del detenuto devono avvicinarsi quanto più alle condizioni di vita nella società libera e promuovere il reinserimento dei detenuti nella società". Molto importante ricordare è poi l'articolo 4 della convenzione che afferma che, le condizioni detentive che violano i diritti umani non possono essere giustificate dalla mancanza di risorse.
- *l'attuale regolamento penitenziario italiano:* l'attuale regolamento penitenziario italiano è divenuto legge con il DPR 230/2000 e con esso si è sostituito quello precedente del 1976. La nuova normativa, si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate con il nuovo codice di procedura penale ma anche a seguito delle innumerevoli leggi che si sono susseguite nel corso degli anni soprattutto in tema di ampliamento delle misure alternative alla detenzione. In linea con i principi europei ed internazionali, la nuova normativa presta molta attenzione ai diritti più intimi del detenuto (es maggiore possibilità di incontri con i familiari). A ciò segue la modifica riguardante l'organizzazione interna: alla Direzione generale degli istituti di pena subentra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP) con diramazione regionale. La verifica dell'esecuzione della pena nel rispetto dei diritti del detenuto è affidata nell'ordinamento italiano alla magistratura di sorveglianza.